



SETTIMANA # 46
(09-15 NOVEMBRE 2020)

Direttore responsabile
Sergio Pellegrino



MASTER[®]
BREVE 365
22^a edizione **DIGITAL**



EVOLUTION
Euroconference

FOCUS AGEVOLAZIONI EDILIZIE	3
NORMATIVA.....	4
PRASSI.....	9
GIURISPRUDENZA.....	25
I CASI OPERATIVI DELLA SETTIMANA.....	37
ADEMPIMENTI E FORMULARI DELLA SETTIMANA.....	49
LE RISPOSTE AI QUESITI DELLA SETTIMANA.....	58



in collaborazione con



TUTTI I LUNEDÌ - ORE 09:00

Non mancare alle puntate di **EUROCONFERENCE IN DIRETTA**
con **Sergio Pellegrino, Lucia Recchioni e Roberto Bianchi**



Entra a far parte della
COMMUNITY su Facebook

[clicca qui >](#)



FOCUS AGEVOLAZIONI EDILIZIE



[Sconto in fattura e cessione del credito: ambito di applicazione e modalità operative](#)



[Sconto in fattura e cessione del credito: ambito di applicazione e modalità operative](#)



NORMATIVA

1. **DECRETO RISTORI-BIS**

2. **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ANCHE PER LE SPESE SANITARIE**

3. **ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER**

ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

1. DECRETO RISTORI-BIS

Tipologia	Decreto Legge		
Numero	149	Data	28/10/2020

Nuove misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno e lavoratori alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza Covid-19.

Contiene, fra le altre, le seguenti previsioni:

- contributo a fondo perduto per le attività sottoposta a nuove misure restrittive
- credito d'imposta per il canone di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- esenzione seconda rata IMU
- differimento versamento 2° acconto Ires/Irap
- differimento versamento Iva, ritenute e trattenute
- differimento versamento contributi previdenziali e assistenziali

[VISUALIZZA IL DOCUMENTO](#)



[Contributi a fondo perduto](#)



[Contributi a fondo perduto](#)



[Credito d'imposta locazioni](#)



[Credito d'imposta locazioni](#)



[Esenzione seconda rata Imu](#)



[Esenzione seconda rata Imu](#)



[Differimento versamento 2° acconto Ires/Irap](#)



[Differimento versamento 2° acconto Ires/Irap](#)



[Differimento versamento Iva, ritenute e trattenute](#)



[Differimento versamento Iva, ritenute e trattenute](#)



[Differimento versamento contributi previdenziali e assistenziali](#)



[Differimento versamento contributi previdenziali e assistenziali](#)



[Il credito d'imposta locazioni dopo il Decreto Ristori e Ristori bis](#)



[Il calendario delle scadenze fiscali dopo i Decreti Ristori e Ristori bis](#)

2. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ANCHE PER LE SPESE SANITARIE

Tipologia	Provvedimento AdE		
Numero	0351449	Data	11/11/2020
Viene modificato il precedente provvedimento n. 739122 del 31.10.2019, prevedendo che i dati dei corrispettivi validi ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini possano essere trasmessi anche dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria.			
VISUALIZZA IL DOCUMENTO			
	Lotteria degli scontrini anche per le spese sanitarie		

3. ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI

Tipologia	Provvedimento AdE		
Numero	0352471	Data	12/11/2020
Definizione del contenuto dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici previsto dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.			
VISUALIZZA IL DOCUMENTO			



PRASSI

1. Se l'offerta pubblica di scambio prevede anche un importo in denaro non si applica il regime di realizzo controllato
2. Agevolabile con il superbonus la conversione del C2 in abitativo
3. La mancanza del vincolo finanziario esclude la branch dal gruppo Iva
4. È una prestazione di servizi soggetta ad Iva la concessione del diritto di sfruttamento di opere di design nautico ad un costruttore
5. Il credito d'imposta per l'imposta sulle assicurazioni si trasferisce con il conferimento del business assicurativo
6. Beneficiano del credito d'imposta Industria 4.0 autocompattatori e autospazzatrici
7. Il forfettario può fruire del superbonus con lo sconto in fattura o la cessione del credito

8. Beneficiano del credito d'imposta Industria 4.0 autobetoniere e betonpompe

9. Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro spetta

esclusivamente per gli interventi necessari al contrasto del virus

10. La cessione di marchi e beni ad essi strumentali configura la cessione di un ramo

d'azienda

11. Il credito d'imposta per l'imposta sulle assicurazioni si trasferisce con il

conferimento del business assicurativo

12. Il credito d'imposta per l'imposta sulle assicurazioni si trasferisce con il

conferimento del business assicurativo

13. Spetta il bonus sisma-eco per gli interventi sulle parti comuni anche se tutte le

unità immobiliari sono detenute dallo stesso soggetto

14. Rinuncia alla Tremonti ambientale in mancanza della variazione in diminuzione in

dichiarazione

1. SE L'OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO PREVEDE ANCHE UN IMPORTO IN DENARO NON SI APPLICA IL REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	537	Data	09/11/2020	Rating	5

L'istante aveva presentato già un'istanza di interpello per verificare l'applicabilità della disciplina del realizzo controllato di cui al secondo comma dell'articolo 177 del Tuir ad un'Offerta Pubblica di Scambio promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di un'altra società per azioni. Si parla di regime di realizzo controllato in quanto la disposizione consente di valutare le azioni ricevute dal conferente sulla base del valore contabile attribuito dalla conferitaria alle partecipazioni ricevute in conferimento, anziché al valore normale delle azioni ricevute in cambio.

Le partecipazioni ricevute dal conferente assumono un valore fiscalmente riconosciuto pari all'incremento di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

L'Agenzia aveva avallato l'applicazione della disciplina del secondo comma dell'articolo 177 del Tuir in quella fattispecie, formulando il principio di diritto n. 10/2020.

Viene ora presentata una nuova istanza di interpello, in considerazione del fatto che l'operazione è parzialmente cambiata, con la previsione del riconoscimento di un corrispettivo in denaro per ciascuna azione della società scambiata. L'operazione si è quindi trasformata da OPS - Offerta Pubblica di Scambio in OPAS - Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio. In questo caso, però, la disciplina del realizzo controllato non è applicabile, non essendo possibile valutare dal punto di vista fiscale le azioni ricevute in cambio dal conferente sulla base del solo aumento del patrimonio netto, essendo prevista la corresponsione di una somma di denaro.

Questo aspetto potrebbe, infatti, determinare l'applicazione dell'articolo 177, comma 2, del Tuir anche in casi non previsti dalla legge: questa è ad esempio la situazione che si verificherebbe nel caso di un conferimento con un aumento di patrimonio inferiore al valore fiscale delle azioni conferite, che non potrebbe, in linea di principio, beneficiare della disciplina in questione, ma che potrebbe diventare plusvalente per effetto della corresponsione di un importo in denaro.

[VISUALIZZA IL DOCUMENTO](#)

2. AGEVOLABILE CON IL SUPERBONUS LA CONVERSIONE DEL C2 IN ABITATIVO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	538	Data	09/11/2020	Rating	5

Un contribuente, comproprietario con il coniuge di un immobile C/2, intende trasformarlo in un immobile residenziale, funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo e destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Deve effettuare un intervento di ristrutturazione, che prevede la realizzazione di opere di miglioramento sismico, per le quali intende fruire del sismabonus "maggiorato" al 110%. Deve inoltre essere effettuato un intervento di risanamento e di restauro conservativo su una facciata dell'edificio, di pietra antica, in relazione al quale vorrebbe applicare il bonus facciate. Nella risposta l'Agenzia fornisce una serie di indicazioni rilevanti. Innanzitutto è sicuramente possibile agevolare l'intervento che comporti il cambio di destinazione d'uso di un fabbricato non abitativo in unità residenziale e questo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici che rientrano nell'ambito del superbonus.

Per quanto concerne la possibilità di beneficiare "autonomamente" del bonus facciate, il contribuente deve fornire dimostrazione del fatto che l'intervento sulla facciata sia autonomo e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico, contabilizzando distintamente le spese ad esso riconducibili.

Volendo il contribuente fruire dello sconto in fattura in relazione ai diversi SAL, dovrà acquisire il visto di conformità e l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute.

Il tecnico dovrà fare riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, ovvero ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, indicando il prezzo utilizzato nella propria asseverazione.

Per verificare il raggiungimento della soglia del 30% per i SAL, si deve considerare l'ammontare del costo dei lavori agevolabili stimato in fase di progetto, che deve essere rapportato a quelli corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori.

[VISUALIZZA IL DOCUMENTO](#)



[Agevolabile con il superbonus la conversione del C2 in abitativo](#)

3. LA MANCANZA DEL VINCOLO FINANZIARIO ESCLUDE LA *BRANCH* DAL GRUPPO IVA

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	539	Data	11/11/2020	Rating	5

Il primo comma dell'articolo 70-ter del decreto Iva richiede che fra le società partecipanti al gruppo IVA sussista il cosiddetto vincolo finanziario.

Questo si considera esistente tra soggetti passivi nel territorio dello Stato nel momento in cui, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- fra di essi esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile,
- ovvero, sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, a condizione che questi sia residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Nella fattispecie in esame, fra la capogruppo e la *branch* italiana si interpongono due soggetti, entrambi non residenti: la società di diritto croato da cui dipende la *branch*, e la sua controllante di diritto lussemburghese, che ne detiene integralmente il capitale sociale.

Alla luce di una strutturazione di questo tipo, non vi sono evidentemente le condizioni per includere la società croata, in qualità di controllata, nel gruppo Iva di Alfa, non sussistendo il vincolo finanziario richiesto dall'articolo 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972.

[VISUALIZZA IL DOCUMENTO](#)



[La mancanza del vincolo finanziario “allontana” la branch dal gruppo Iva](#)

4. È UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI SOGGETTA AD IVA LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SFRUTTAMENTO DI OPERE DI *DESIGN* NAUTICO AD UN COSTRUTTORE

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	540	Data	12/11/2020	Rating	3
<p>Due <i>designer</i> nautici per sviluppare le proprie creazioni si avvalgono di una Srl, della quale sono unici soci, che realizza i prodotti da loro ideati e gestisce i rapporti amministrativi con i clienti.</p> <p>I due <i>designer</i> e la società hanno stipulato con due società costruttrici del settore nautico un “contratto di concessione dello sfruttamento di <i>nautical design</i> e di appalto di servizi in esclusiva”.</p> <p>Si pone il problema di come qualificare ai fini Iva la concessione del diritto di sfruttamento delle opere di <i>design</i> nautico oggetto del contratto.</p> <p>L’Agenzia, contrariamente alla soluzione proposta da parte degli istanti, che ritenevano applicabile il disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera a) del decreto Iva, in base al quale sono escluse dalla nozione di prestazione di servizi rilevanti ai fini Iva le “concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuati dagli autori”, conclude invece che l’attività svolta nei confronti del costruttore costituisca una prestazione di servizi, soggetta ad Iva ai sensi del primo comma dell’articolo 3 del decreto Iva.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

5. IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI SI TRASFERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL BUSINESS ASSICURATIVO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	541	Data	12/11/2020	Rating	2
<p>Nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione di un gruppo assicurativo, con il conferimento del business assicurativo italiano ad una società conferitaria che subentrerà in tutte le posizioni contrattuali, vi può essere anche il trasferimento del credito d'imposta per l'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel 2019.</p> <p>La conferente non dovrà versare l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per il 2021, non esercitando più alcuna attività assicurativa in Italia e non riscuotendo di conseguenza alcun premio assicurativo.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

6. BENEFICIANO DEL CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 AUTOCOMPATTATORI E AUTOSPAZZATRICI

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	542	Data	12/11/2020	Rating	2
<p>L'istante, che opera nel settore dei rifiuti urbani prevalentemente attraverso la stipula di appalti di servizi con gli enti locali, intende effettuare l'acquisto di un parco mezzi di autocompattatori e di autospazzatrici, ritenendo di poter fruire del credito d'imposta Industria 4.0.</p> <p>L'Agenzia, interpellato al riguardo il Mise, precisa come l'agevolazione spetti per gli investimenti qualificabili alla stregua di "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine, ossia alle componenti e alle attrezzature idonee a realizzare l'attività di raccolta e compattazione dei rifiuti e di lavaggio e spazzatura delle strade.</p> <p>Il fatto che queste componenti e attrezzature siano installate su veicoli, che autonomamente sarebbero esclusi dalla disciplina agevolativa, non preclude il riconoscimento del credito d'imposta.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

7. IL FORFETTARIO PUÒ FRUIRE DEL SUPERBONUS CON LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	543	Data	12/11/2020	Rating	4
<p>Un forfettario che abita in un condominio costituito da tre unità immobiliari vuole fruire del superbonus e del bonus facciate per gli interventi che si devono realizzare sull'edificio.</p> <p>L'Agenzia precisa che anche il contribuente forfettario può fruire delle agevolazioni edilizie attraverso esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, essendo sufficiente la presenza di un reddito (anche se questo è assoggettato ad imposta sostitutiva e non vi è quindi un'imposta lorda dalla quale scomputare le detrazioni).</p> <p>Gli interventi effettuati sull'"altana veneziana", che è elemento assimilabile ad un balcone e contribuisce al decoro dell'edificio, possono beneficiare del bonus facciate.</p>					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					

8. BENEFICIANO DEL CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0 AUTOBETONIERE E BETONPOMPE

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	544	Data	12/11/2020	Rating	2
<p>La società istante, che opera nel settore edile con esercizio dell'attività di trasporto di merci su strada, intende acquistare un'autobetoniera e una betonpompa, beneficiando del credito d'imposta di cui ai commi 184-197 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.</p> <p>L'Agenzia, interpellato al riguardo il Mise, precisa come l'agevolazione spetti per gli investimenti qualificabili alla stregua di "macchina" ai sensi della Direttiva Macchine, ossia alle componenti alle attrezzature idonee a realizzare l'attività di carico e scarico di materiali di impiego dell'attività edilizia.</p> <p>Il fatto che queste componenti e attrezzature siano installate su veicoli, che autonomamente sarebbero esclusi dalla disciplina agevolativa, non preclude il riconoscimento del credito d'imposta.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

9. IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO SPETTA ESCLUSIVAMENTE PER GLI INTERVENTI NECESSARI AL CONTRASTO DEL VIRUS

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	545	Data	12/11/2020	Rating	3
<p>L'istante è una società che ha un esercizio di somministrazione aperto al pubblico che necessita di opere di ristrutturazione, nel rispetto delle regole anti-Covid. Chiede se il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120 del decreto Rilancio, possa applicarsi alla generalità degli interventi edilizi, tra cui quelli di allestimento di spazi esterni o ampliamento di spazi interni per garantire il distanziamento.</p> <p>La risposta dell'Agenzia è negativa, in quanto gli interventi agevolabili sono esclusivamente quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus e devono essere prescritti da disposizioni normative o dalle linee guida per la riapertura delle attività elaborate da parte dei soggetti competenti.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

10. LA CESSIONE DI MARCHI E BENI AD ESSI STRUMENTALI CONFIGURA LA CESSIONE DI UN RAMO D'AZIENDA

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	546	Data	13/11/2020	Rating	5
<p>La società istante opera nel settore della produzione del commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici e intende acquisire da altra società la proprietà piena ed esclusiva di determinati marchi nel campo della profumeria, oltre che beni ad essi strumentali.</p> <p>Ritiene che tali beni non possano essere considerati come costitutivi di un ramo d'azienda, rimanendo in capo alla cedente lo stabilimento produttivo, gli impianti e le attrezzature, la forza lavoro, ...</p> <p>L'Agenzia ritiene invece che l'operazione sia qualificabile come cessione di ramo d'azienda e non come cessione di singoli beni, e soggetta quindi all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 3%.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

11. IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI SI TRASFERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL BUSINESS ASSICURATIVO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	547	Data	13/11/2020	Rating	2
Nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione di un gruppo assicurativo, con il conferimento del business assicurativo italiano ad una società conferitaria che subentrerà in tutte le posizioni contrattuali, vi può essere anche il trasferimento del credito d'imposta per l'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel 2019.					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					

12. IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI SI TRASFERISCE CON IL CONFERIMENTO DEL BUSINESS ASSICURATIVO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	548	Data	13/11/2020	Rating	2
Nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione di un gruppo assicurativo, con il conferimento del business assicurativo italiano ad una società conferitaria che subentrerà in tutte le posizioni contrattuali, vi può essere anche il trasferimento del credito d'imposta per l'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati nel 2019.					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					

13. SPETTA IL BONUS *SISMA-ECO* PER GLI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI ANCHE SE TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI SONO DETENUTE DALLO STESSO SOGGETTO

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta ad istanza di interpello				
Numero	549	Data	13/11/2020	Rating	5
<p>La società istante intende acquistare un immobile in zona sismica 3 composto da diverse unità immobiliari autonomamente accatastate per effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia, appaltando i lavori ad un'impresa edile, per poi concedere in locazione a terzi le unità immobiliari o cederle.</p> <p>L'intervento di ristrutturazione prevede, fra gli altri, lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza statica delle parti comuni condominiali dell'edificio.</p> <p>L'impresa può fruire del bonus combinato <i>sisma-eco</i>, di cui all'articolo 14, comma 2-quater.1, del D.L. 63/2013, non rilevando il fatto che non vi è un condominio in senso soggettivo, atteso che tutte le unità sono di proprietà dello stesso soggetto: tale condizione è infatti richiesta soltanto dalla disciplina del superbonus.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

14. RINUNCIA ALLA TREMONTI AMBIENTALE IN MANCANZA DELLA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN DICHIARAZIONE

Ente	Agenzia delle Entrate				
Tipologia	Risposta a consulenza giuridica				
Numero	12	Data	13/11/2020	Rating	3
L'Agenzia fornisce indicazioni in relazione alle modalità per rinunciare alla cosiddetta "Tremonti ambientale" per i soggetti che non hanno apportato una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è stato effettuato un investimento.					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					



GIURISPRUDENZA

1. L'amministratore non è responsabile per le inopportune scelte economiche
2. Per le società di persone il superamento della soglia di punibilità per la dichiarazione infedele va parametrato al reddito dei singoli soci
3. Va provata la consapevolezza della partecipazione alla frode da parte del cessionario in caso di fatture soggettivamente inesistenti
4. Sanzionabile l'amministratore solo se ha agito nel proprio interesse
5. Il mandato alla tenuta della contabilità non obbliga alla redazione della dichiarazione
6. Istanza di fallimento contro il debitore principale da parte del fideiussore escusso
7. La "corsa media" non può legittimare l'accertamento nei confronti del tassista

8. Non è soggetta ad imposizione proporzionale la disposizione di beni in un trust di scopo

9. Operatori di posta privata senza titolo abilitativo: notifica del ricorso nulla

10. L'agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica spetta alle imprese anche per gli edifici locati

1. L'AMMINISTRATORE NON È RESPONSABILE PER LE INOPPORTUNE SCELTE ECONOMICHE

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Sentenza				
Numero	25056	Data	09/11/2020	Rating	4
<p>Non è fonte di responsabilità contrattuale per l'amministratore nei confronti della società l'aver compiuto scelte economiche inopportune, nel caso di specie una rilevante apertura di credito verso un cliente poi fallito, se è stata utilizzata la diligenza necessaria consistente nel reperimento delle informazioni normalmente richieste per una simile decisione: non può parlarsi infatti di inopportuna condotta, ma di errate scelte imprenditoriali.</p>					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					
 <u>L'amministratore non è responsabile per le inopportune scelte economiche</u>					

2. PER LE SOCIETÀ DI PERSONE IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PUNIBILITÀ PER LA DICHIARAZIONE INFEDELE VA PARAMETRATO AL REDDITO DEI SINGOLI SOCI

Ente	Cassazione Penale				
Tipologia	Sentenza				
Numero	31195	Data	09/11/2020	Rating	4
Per verificare in relazione ad una società di persone la sussistenza delle condizioni per il reato di dichiarazione infedele, è necessario considerare il reddito dei singoli soci per accertare il superamento della soglia di punibilità correlata all'imposta evasa.					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

3. VA PROVATA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FRODE DA PARTE DEL CESSIONARIO IN CASO DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Sentenza				
Numero	25106	Data	10/11/2020	Rating	4
La condotta antieconomica del fornitore, concretizzatasi nella vendita sottocosto, non necessariamente prova la consapevolezza da parte del contribuente della frode realizzata attraverso fatture ritenute soggettivamente inesistenti.					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					

4. SANZIONABILE L'AMMINISTRATORE SOLO SE HA AGITO NEL PROPRIO INTERESSE

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Sentenza				
Numero	25135	Data	10/11/2020	Rating	4
<p>La fattispecie in esame è quella dell'irrogazione delle sanzioni amministrative per omessa dichiarazione all'amministratore unico di una società, sebbene questi avesse cessato l'incarico alla data di scadenza del termine di presentazione. La sanzione tributaria amministrativa può essere irrogata all'amministratore della società soltanto se quest'ultimo ha agito nel proprio interesse esclusivo.</p>					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					
 Sanzionabile l'amministratore solo se ha agito nel proprio interesse					

5. IL MANDATO ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ NON OBBLIGA ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Ordinanza				
Numero	25289	Data	11/11/2020	Rating	4
Il conferimento dell'incarico di tenuta delle scritture contabili e dell'espletamento degli adempimenti fiscali periodici, che costituiscono le fondamenta per la predisposizione della dichiarazione dei redditi di un imprenditore, non implica necessariamente che il professionista si fosse obbligato anche alla redazione della dichiarazione dei redditi.					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					
	Il mandato alla tenuta della contabilità non obbliga alla redazione della dichiarazione				

6. ISTANZA DI FALLIMENTO CONTRO IL DEBITORE PRINCIPALE DA PARTE DEL FIDEIUSSORE ESCUSSO

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Sentenza				
Numero	25317	Data	11/11/2020	Rating	3
Il fideiussore escusso dal creditore garantito non è legittimato a proporre l'istanza di fallimento contro il debitore principale, pur avendolo convenuto in giudizio con l'azione di rilievo ex articolo 1953 del codice civile.					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

7. LA “CORSA MEDIA” NON PUÒ LEGITTIMARE L’ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DEL TASSISTA

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Sentenza				
Numero	25343	Data	11/11/2020	Rating	3
Viene cassata la sentenza della CTR Toscana con la quale è stato legittimato l'accertamento su un tassista fondato sulla ricostruzione utilizzando il parametro della “corsa media” desunto da “notizie di stampa” relative ad accordi tra il Comune e le associazioni di categoria.					
VISUALIZZA IL DOCUMENTO					

8. NON È SOGGETTA AD IMPOSIZIONE PROPORZIONALE LA DISPOSIZIONE DI BENI IN UN TRUST DI SCOPO

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Ordinanza				
Numero	25419	Data	11/11/2020	Rating	4
<p>Anche la disposizione di beni in un trust di scopo, istituito dalla disponente con l'obiettivo di soddisfare i debiti contratti con istituti di credito, non sconta l'imposta sulle successioni e donazioni nella misura dell'8% pretesa dall'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il mero vincolo di destinazione non comporta infatti alcun trasferimento di ricchezza rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta.</p>					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					

9. OPERATORI DI POSTA PRIVATA SENZA TITOLO ABILITATIVO: NOTIFICA DEL RICORSO NULLA

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Sentenza				
Numero	25521	Data	12/11/2020	Rating	4
<p>La Cassazione è tornata sul tema della notifica degli atti introduttivi del giudizio tributario per il tramite di operatori postali privati, statuendo la nullità del ricorso ed escludendo la sanatoria per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso all'operatore, a causa dell'assenza di poteri certificativi dello stesso, sprovvisto di titolo abilitativo.</p>					
<u>VISUALIZZA IL DOCUMENTO</u>					
 <u>Operatori di posta privata senza titolo abilitativo: notifica del ricorso nulla</u>					

10. L'AGEVOLAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SPETTA ALLE IMPRESE ANCHE PER GLI EDIFICI LOCATI

Ente	Cassazione Civile				
Tipologia	Ordinanza				
Numero	25714	Data	13/11/2020	Rating	4
Il beneficio fiscale previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, che abbiano sostenuto le spese in relazione ad edifici concessi in locazione a terzi.					



I CASI OPERATIVI DELLA SETTIMANA

1. L'immobile estero che non ha subito variazioni
2. Immobili patrimonio: riportabilità delle spese di manutenzione non deducibili
3. Fatturazione alla società di lavori eseguiti presso l'abitazione privata del socio

1. L'IMMOBILE ESTERO CHE NON HA SUBÌTO VARIAZIONI

Si chiede se sia necessario compilare il quadro RW per gli immobili detenuti all'estero, anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche, fermo restando che l'ivie deve comunque essere versata.

A seguito dei chiarimenti forniti dalla circolare AdE 43/E/2009, è obbligatorio monitorare nel quadro RW tutti gli investimenti di natura finanziaria o patrimoniale: pertanto, gli immobili, in qualità di attività patrimoniali, sono oggetto di monitoraggio anche se non produttivi di reddito imponibile.

Sul punto, tuttavia, si segnala che, in base all'articolo 4, comma 3, D.L. 167/90, così come modificato dall'articolo 7-quater, comma 23, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, *“Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*.

Il dato letterale della norma, in assenza di qualsiasi chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, porta inequivocabilmente a ritenere che l'immobile sia oggetto di monitoraggio fiscale solamente nel primo anno, ossia quando questo viene acquistato.

Nelle annualità successive, infatti, il monitoraggio dovrà intervenire solo se intervengono variazioni.

Atteso che alcuni approfondimenti potrebbero essere fatti anche in tema di cosa si intenda per “variazioni”, possiamo tuttavia ragionevolmente affermare che una variazione è rappresentata dalla vendita o donazione dell’immobile, dalla cessione o donazione dell’usufrutto o della nuda proprietà.

La norma, tuttavia, fa ovviamente salvo il pagamento dell’Ivie. Si potrebbe, quindi, di primo acchito ritenere che la compilazione del quadro RW risulti comunque necessaria, in quanto d’ausilio ai fini del calcolo della patrimoniale Ivie.

In questa ipotesi, tuttavia, la norma non risulterebbe svuotata di contenuto in quanto, nel caso in cui il contribuente abbia ommesso di compilare il quadro RW, indicandovi immobile, ed abbia ommesso di versare l’Ivie, le sanzioni per la patrimoniale estera riguarderebbero tutte le annualità ancora accertabili, mentre le sanzioni per il monitoraggio fiscale potrebbero riguardare solo la prima annualità. Ma vi è di più.

Si potrebbe anche azzardare l’idea di evitare la compilazione del quadro RW – sempreché ovviamente non siano intervenute modifiche – e di liquidare l’Ivie direttamente nel modello F24, come avviene di norma per l’Imu. Questa soluzione viene di fatto confermata da un passaggio delle istruzioni ministeriali alla compilazione del quadro RW, ove si legge che *“gli obblighi d’indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli*

immobili situati all'estero (articolo 7 quater, comma 23, del decreto legge n.193 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225). Ai soli fini della corretta determinazione dell'ivie complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati."

Appare di tutta evidenza che, se la compilazione del quadro RW risulta obbligatoria per tutti gli immobili nel caso in cui siano intervenute delle modifiche anche in relazione ad un singolo immobile, sarà chiaramente non obbligatoria la compilazione stessa nel caso in cui nessun immobile sia stato interessato da modifiche.

2. IMMOBILI PATRIMONIO: RIPORTABILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE NON DEDUCIBILI

Una società è proprietaria di un'unità immobiliare che si qualifica come immobile patrimonio. Si chiede se, ai sensi dell'articolo 90 Tuir, le spese di manutenzione non deducibili in quanto eccedenti il 15% dei canoni di locazione possano essere dedotte nei successivi periodi d'imposta.

L'articolo 90 Tuir disciplina il trattamento fiscale dei beni immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

In linea generale, si tratta di quegli immobili che non sono strumentali all'esercizio dell'attività di impresa ma che rappresentano essenzialmente un investimento di mezzi finanziari (o un impiego di liquidità).

L'articolo 90, comma 1, Tuir individua i beni immobili patrimoniali come categoria residuale (c.d. definizione in negativo), ovvero come quegli immobili che:

- non sono strumentali all'esercizio di attività d'impresa;
- non sono beni alla cui produzione e/o scambio è diretta l'attività d'impresa.

In altre parole, dunque, si tratta degli immobili diversi:

- dai beni immobili strumentali per natura;

- dai beni immobili strumentali per destinazione;
- dai beni merce.

I redditi degli immobili patrimonio (come sopra individuati) concorrono a formare il reddito:

- sulla base dei criteri catastali secondo le disposizioni del I Capo II (redditi fondiari) del Titolo I del Tuir, ovvero considerando la rendita catastale rivalutata del 5%. Ai sensi dell'articolo 41 Tuir, inoltre, se l'immobile è tenuto a disposizione occorre aumentare di un terzo il reddito;
- in base alla disciplina contenuta nell'articolo 70 Tuir se situati all'estero;
- nella misura del 50% della rendita catastale rivalutata del 5% (comma 1 dell'articolo 37 Tuir) per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 42/2004. Per espressa previsione normativa in questa ipotesi non occorre incrementare il reddito in misura pari ad 1/3 ai sensi dell'articolo 41 Tuir.

Diversamente da quanto sopra, il reddito degli immobili locati è determinato:

- considerando il maggiore tra:
 - la rendita catastale rivalutata del 5%;
 - il canone di locazione abbattuto delle spese di manutenzione ordinaria rimaste a carico del locatore nella misura massima del 15% del canone di locazione stesso;
- per gli immobili di interesse storico e artistico, considerando il maggiore tra:
 - il 50% della rendita catastale rivalutata del 5% (comma 1 dell'articolo 37 Tuir);
 - il canone di locazione ridotto del 35%.

Per quanto attiene alla deducibilità delle spese sostenute in relazione a detti immobili, l'articolo 90, comma 2, Tuir prevede che *“le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione”*.

Quindi, per espressa previsione legislativa, tutti i costi relativi agli immobili patrimonio sono indeducibili. A titolo esemplificativo non sono ammesse in deduzione:

- le spese di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
- le spese di ristrutturazione edilizia;
- le quote d'ammortamento;
- gli interessi passivi di funzionamento;
- le retribuzioni del personale addetto alla custodia e portineria.

La generale previsione di indeducibilità dei costi inerenti agli immobili patrimonio trova un'eccezione in riferimento alle spese di manutenzione ordinaria che, come sopra visto, sono deducibili nel caso di immobile locato nel limite del 15% del canone.

Le spese di manutenzione ordinaria a cui si riferisce il legislatore sono quelle:

- previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), D.P.R. 380/2001, ovvero gli *“interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”*;
- documentate (il sostenimento delle spese di manutenzione ordinaria deve essere adeguatamente comprovato da contratti, attestazioni di pagamento, fatture o ricevute fiscali);

- rimaste a carico dell'impresa locatrice. A tale proposito, si rileva che l'articolo 1576 cod. civ. pone a carico del locatore l'obbligo di eseguire, per la durata della locazione, tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento in buono stato del bene locato, eccetto le spese di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se le parti stabiliscono, nel contratto di locazione, che le spese di manutenzione ordinaria siano addebitate al conduttore anziché al locatore, quest'ultimo non potrà dedurre gli importi delle spese in argomento e il canone rileverà per l'intero ammontare contrattualmente previsto;
- di competenza ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 109 Tuir.

Tutto ciò premesso, la risposta al quesito posto è negativa, in quanto non sono riportabili nei periodi d'imposta successivi:

- le eccedenze di spese di manutenzione ordinaria non deducibili (oltre il 15% del canone di locazione);
- le eccedenze di *plafond* non utilizzate (quando le spese di manutenzione sono inferiori al *plafond* di deducibilità).

Analizzando l'articolo 90 Tuir non è presente alcuna disposizione finalizzata a prevedere il riporto delle spese di manutenzione non deducibili per insufficienza del *plafond* (15% dei canoni di locazione): quindi in assenza di disposizioni specifiche tali spese eccedenti devono ritenersi non riportabili.

3. FATTURAZIONE ALLA SOCIETÀ DI LAVORI ESEGUITI PRESSO L'ABITAZIONE PRIVATA DEL SOCIO

La fattura destinata alla società per lavori eseguiti presso l'abitazione privata del socio integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti?

Nel sistema di applicazione dell'Iva la fattura riveste un ruolo essenziale, giacché garantisce l'attuazione del principio della neutralità dell'imposta rispetto ai soggetti passivi mediante il meccanismo della rivalsa e della detrazione.

Invero, l'emissione della fattura fa sorgere un debito d'imposta in capo al cedente di bene o al prestatore di servizio, e legittima il cessionario o il committente, sempreché lo stesso sia soggetto passivo di tale imposta, alla detrazione dell'Iva indicata nel documento, nonché a dedurre l'importo corrisposto per la prestazione quale costo sostenuto, riducendo la base imponibile ai fini delle imposte dirette.

Al fine di definire concettualmente le fatture per operazioni inesistenti, occorre fare riferimento all'articolo 1, lett. a), D.Lgs. 74/2000, secondo cui sono tali non solo quelle emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate o che indicano corrispettivi o imposte superiori a quelle reali, ma anche le fatture che riferiscono l'operazione a "soggetti diversi da quelli effettivi", nel senso che l'operazione non è realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura.

Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi, la giurisprudenza civile (sezione tributaria) ha affermato che, nel caso in cui il destinatario della fattura abbia adempiuto al pagamento della prestazione, seppur effettuata a vantaggio o su richiesta di altri, va escluso il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione dei redditi in forza della concretezza di tale esborso, non essendo rilevante la circostanza che il destinatario delle fatture sia un soggetto diverso dal committente/beneficiario della prestazione (cfr. Cassazione, n. 27566 del 30.10.2018; Cassazione, n. 25249 del 7.12.2016; Cassazione n. 24426 del 30.10.2013).

Tuttavia, essa si rivela inconferente alla fattispecie prospettata, poiché tale principio si inserisce nel contesto delle c.d. frodi carousel, nelle quali la difformità soggettiva attiene all'emittente della fattura e non già al committente della prestazione; peraltro, tale giurisprudenza sostiene di dover tenere distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione all'Iva e alle imposte dirette, in quanto, nel caso dell'Iva, la condotta dolosa o consapevole del cessionario impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione per mancato perfezionamento dello scambio, mentre, ai fini delle imposte dirette, il costo dell'operazione, ove imputato al conto economico, può concorrere alla determinazione della base imponibile (cfr. Cassazione n. 13803 del 18.06.2014).

Invece, in materia di reati tributari, si rinvengono due orientamenti: da un lato, in adesione all'interpretazione data dalla giurisprudenza civile alle modifiche apportate all'articolo 14, comma 4-bis, L. 537/1993, si è affermato che le regole che presidono l'applicazione delle imposte dirette, a differenza di quelle concernenti l'Iva, non

prevedono che la fittizietà soggettiva delle fatture costituisca un ostacolo insormontabile al riconoscimento dei costi relativi, fermo restando la sussistenza dei requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Quindi, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, si può realizzare unicamente una frode avente per scopo l'evasione dell'Iva e non delle imposte dirette (cfr. Cassazione, n. 28145 del 7.03.2013; Cassazione n. 25792 del 27.02.2013); dall'altro lato, in modo più rigoroso, si è evidenziato che il citato articolo 14 non esplica alcun effetto sulle disposizioni penali relative all'incriminazione di condotte fraudolente (cfr. Cassazione n. 47471 del 17.10.2013), per cui la consapevolezza da parte del contribuente di partecipare ad un sistema fraudolento volto all'evasione fiscale comporta l'indeducibilità di qualsiasi componente negativa riconducibile a fatti, atti o attività qualificabili come reato (cfr. Cassazione, n. 42994 del 7.07.2015).

Conformemente a quest'ultimo indirizzo, di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10916 del 01.04.2020, ha affermato che, laddove la società sia destinataria della fattura relativa ai lavori eseguiti presso l'abitazione privata del socio, risulta integrato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, giacché il destinatario della fattura deve essere necessariamente il beneficiario della prestazione (il privato) e non chi ne effettua il pagamento (la società).

Più precisamente, in una simile ipotesi, secondo i giudici di legittimità, si configura il reato di cui all'articolo 2 D.Lgs. 74/2000 per inesistenza soggettiva dell'operazione, in quanto le fatture emesse sono riferibili a prestazioni mai eseguite per conto della società, come se tali prestazioni fossero effettuate non già sui beni di proprietà privata, ma su cespiti immobiliari della stessa.

D'altronde, la detrazione del credito Iva, maturato per effetto del pagamento all'emittente della fattura, non è ammessa quando il soggetto non ha beneficiato della prestazione, atteso che tutto il sistema del pagamento e del recupero di tale imposta, ex articoli 17 e 18 D.P.R. 633/1972, si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili e che comunque non possa essere recuperata a credito a fronte di una prestazione non ricevuta.

Allo stesso modo, in virtù di quanto disposto dall'articolo 14, comma 4-*bis*, L. 537/1993, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per la commissione della condotta delittuosa, atteso che il beneficiario reale della prestazione è un soggetto diverso da quello indicato nel documento, il quale non ha invece preso parte all'operazione economica.

In conclusione, quindi, nella specie si realizza un'evasione d'imposta derivante dall'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, in quanto il destinatario della fattura (la società) utilizza consapevolmente la stessa pur non essendo committente, né beneficiario di alcuna prestazione, annotando nella contabilità i costi sostenuti e i crediti Iva senza che ciò corrisponda ad una operazione realmente intercorsa tra le parti.



ADEMPIMENTI E FORMULARI DELLA SETTIMANA

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DEI CENTRI STORICI: MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

[1] Con il [provvedimento prot.n. 0352471 del 12.11.2020](#) l'Agenzia delle entrate ha definito i modelli e le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'[articolo 59 D.L. 104/2020](#).

La disposizione da ultimo richiamata prevede infatti l'erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti **attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nelle **zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato **presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**:

- a) per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno **tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni**;
- b) per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni**.

Le istruzioni ai nuovi modelli presentano un elenco dei comuni con riferimento ai quali può ritenersi **spettante il beneficio**, sussistendo ovviamente le altre condizioni previste.

ELENCO COMUNI			
CODICE CATASTALE	COMUNE	PROVINCIA	RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI
L736	Venezia	VENEZIA	42,6
L746	Verbania	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	26,0
D612	Firenze	FIRENZE	21,5
H294	Rimini	RIMINI	15,3
I726	Siena	SIENA	11,6
G702	Pisa	PISA	9,9
H501	Roma	ROMA	7,6
C933	Como	COMO	7,2
L781	Verona	VERONA	6,4
F205	Milano	MILANO	5,8
L500	Urbino	PESARO E URBINO	5,7
A944	Bologna	BOLOGNA	4,2
E463	La Spezia	LA SPEZIA	4,2
H199	Ravenna	RAVENNA	4,2
A952	Bolzano	BOLZANO-BOZEN	4,1
A794	Bergamo	BERGAMO	3,8
E715	Lucca	LUCCA	3,7
F052	Matera	MATERA	3,4
G224	Padova	PADOVA	3,3
A089	Agrigento	AGRIGENTO	3,3
I754	Siracusa	SIRACUSA	3,0
H163	Ragusa	RAGUSA	3,0
F839	Napoli	NAPOLI	2,2
B354	Cagliari	CAGLIARI	1,8
C351	Catania	CATANIA	1,7
D969	Genova	GENOVA	1,6
G273	Palermo	PALERMO	1,3
L219	Torino	TORINO	1,3
A662	Bari	BARI	1,3

[2] L'istanza deve essere predisposta esclusivamente mediante l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate e può essere **trasmessa dal 18.11.2020 fino al 14.01.2021**.

[3] L'istanza può essere trasmessa telematicamente **direttamente da parte dei soggetti richiedenti** (se **abilitati** ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate), oppure da parte di un **intermediario delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"**.

[4] L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale (qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica), contiene anche:

- la **dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019** (per evitare errori, le istruzioni al modello riportano una tabella riepilogativa dei **campi della dichiarazione del modello Redditi 2020 ai quali far riferimento**),

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

- la **dichiarazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019**,
- l'indicazione del **codice catastale del comune**,
- l'**Iban del conto corrente**, che deve essere intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo
- il **codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione**.

[5] Si ricorda, infatti, che il contributo spetta **se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nelle zone A** dei comuni interessati nel mese di giugno 2020, è **inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019**.

Per i **soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019** nelle zone A dei comuni interessati, **il contributo spetta anche in assenza di quest'ultima condizione** (riduzione del fatturato).

[6] Nell'indicazione dell'importo del fatturato del primo semestre 2019 e 2020, le **istruzioni al modello forniscono i seguenti chiarimenti**:

- devono essere considerate **tutte le fatture attive (al netto dell'Iva)** con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le **fatture differite emesse nel mese di luglio** e relative a **operazioni effettuate nel mese di giugno**;
- **occorre tenere conto delle note di variazione** di cui all'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), con **data giugno**;

- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) devono considerare l'**ammontare globale dei corrispettivi** (al netto dell'Iva) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
- **concorrono** a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- nei casi di operazioni effettuate in **ventilazione** ovvero con applicazione del **regime del margine** ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al **lordo dell'Iva** (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono **operazioni non rilevanti ai fini Iva**, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli **aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva**.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo **non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero**: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata dopo il mese di giugno 2019.

L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato **senza operare alcun ragguaglio** anche nel caso in cui l'attività sia iniziata **nel corso del mese di giugno**.

[7] Il contributo è determinato **applicando una percentuale alla differenza tra:**

- **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020,**

- e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

La richiamata percentuale è

- del **15%**, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
- del **10%**, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **400.000 euro** e non superiori a **1 milione di euro**,
- del **5%**, per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi **non deve essere ragguagliato ad anno**.

È in ogni caso riconosciuto l'importo minimo, pari a **1.000 euro** per le persone fisiche e **2.000 euro** per per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Questo importo minimo è riconosciuto anche a coloro che **hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° luglio 2019**.

Quale **limite massimo** del contributo viene invece fissato l'**importo di 150.000 euro**.

Il contributo **non è cumulabile** con quello di cui all'[articolo 58 D.L. 104/2020](#) per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei **due contributi**.

[8] Di seguito si propone un **esempio di compilazione**. A presentare l'istanza è un contribuente che opera nel **centro storico di Verona** e che ha iniziato l'attività nell'**ottobre 2019**.

REQUISITI			
Soggetto esercente attività di cui al comma 1 dell'art. 59 del d.l. n. 104/2020			<input checked="" type="checkbox"/>
Fino a euro 400.000			<input checked="" type="checkbox"/>
Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000		<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000		<input type="checkbox"/>
Importo del fatturato e dei corrispettivi riferiti al mese di giugno Mod. n. <input type="text"/>			
	2020	2019	Codice Comune
	60.000,00	,00	L781
	,00	,00	
	,00	,00	
Totale	,00	,00	
Soggetto che ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019			<input checked="" type="checkbox"/>

[9] A seguito della presentazione dell'Istanza sono rilasciate due ricevute:

- la **prima ricevuta attesta la presa in carico dell'istanza** (oppure lo scarto, a seguito dei controlli formali dei dati)
- la **seconda ricevuta**, rilasciata **entro 7 giorni lavorativi dalla prima**, attesta **l'accoglimento dell'istanza** ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei **motivi del rigetto**. Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate esegue infatti una serie di **controlli sui dati presenti nell'istanza** e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare **anomalie e incoerenze** che determinano lo scarto dell'istanza. Si ricorda che, tra questi controlli ve ne è uno esclusivamente finalizzato a **verificare che il conto corrente** il cui Iban è stato indicato nell'istanza è **intestato al soggetto al codice fiscale del soggetto richiedente**.

Entrambe le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell'Agenzia

delle entrate (“**la mia scrivania**”) e nella sezione “**Consultazione degli invii effettuati**” dell’applicazione web predisposta per l’invio (portale “**Fatture e Corrispettivi**”).

[10] Oltre a mettere a disposizione le due ricevute, l’Agenzia delle entrate **trasmette al richiedente, a mezzo pec**, anche una **comunicazione** contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una istanza precedentemente presentata.

La stessa comunicazione è messa a disposizione anche del richiedente, nella propria area riservata del portale “**Fatture e Corrispettivi**” del sito dell’Agenzia delle entrate.

[11] Sempre nel **periodo compreso tra il 18.11.2020 e il 14.01.2021**, è possibile **correggere eventuali errori commessi** presentando una nuova istanza, che va a **sostituire integralmente le istanze già trasmesse** per le quali non è stato già eseguito il **mandato di pagamento del contributo**.

Non è più ammessa la presentazione di nuove istanze **dopo il ricevimento della seconda ricevuta** che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento.

[12] È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza trasmessa, da intendersi come **rinuncia totale al contributo** (non sono quindi ammesse rinunce solo parziali agli importi richiesti o accreditati).

La rinuncia può essere trasmessa anche **oltre il termine del 14.01.2021**, prima richiamato.

Se la rinuncia viene trasmessa **prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento** dell'istanza (**seconda ricevuta**) e prima del termine finale del 14.01.2021, è possibile inviare una **nuova istanza**.

La rinuncia presentata dopo l'accredito delle somme comporta la **restituzione del contributo ricevuto**.

RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN")	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------	--	-------------------------------------



LE RISPOSTE AI QUESITI DELLA SETTIMANA

1. Superbonus: interventi su massimo due unità immobiliari
2. Sospensione delle esecuzioni immobiliari
3. Demolizione con ricostruzioni e numero unità abitative
4. Contributo a fondo perduto per le agenzie viaggi
5. Superbonus escluso se il proprietario è uno solo
6. Pagamento del bollo non tracciato
7. Visto di conformità: costo agevolabile
8. Visto di conformità e asseverazione infedele
9. Bonus facciate cedibile senza visto
10. Contributo a fondo perduto per le imprese non beneficiarie in passato
11. Cessione del credito nel secondo anno

12. Credito d'imposta locazioni e due attività
13. Contributi previdenziali: sospensione del versamento disposta dal Ristori bis
14. Certificato medico da pagare con strumenti tracciabili
15. Decreto Ristori bis: i versamenti rinviati
16. Contributo a fondo perduto nei Comuni colpiti da eventi calamitosi
17. Contributo a fondo perduto, importi minimi
18. Visto di conformità: importo del compenso
19. Contributo a fondo perduto: domande ancora in lavorazione
20. Lavori di ristrutturazione nel 2010 e cessione del credito
21. Bonus sisma e frazionamento
22. Certificazioni medico condotto: detrazione spese sostenute

1. SUPERBONUS: INTERVENTI SU MASSIMO DUE UNITÀ IMMOBILIARI

Il super bonus 110% è fruibile per più immobili (l casa e altri)?

I contribuenti persone fisiche possono beneficiare del superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

2. SOSPENSIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

La sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento, prevede anche quella per le esecuzioni immobiliari da parte dei creditori in generale?

Si tratta di due previsioni distinte. Con il D.L. 129/2020 è stato differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

L'articolo 4 D.L. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") ha previsto invece, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione di tutte le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

3. DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONI E NUMERO UNITÀ ABITATIVE

Bonus acquisto unità antisismica a seguito di demolizione di 2 unità e poi ricostruzione da cui originano 3 unità abitative. Il conteggio del limite della detrazione (96.000€) deve essere fatto sulle unità esistenti prima (2) o dopo (3) i lavori?

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Sul punto si rinvia alla circolare AdE 13/E/2019; tali conclusioni sono state poi recentemente richiamate nella risposta all'istanza di interpello n. 256/2020 e confermate, con riferimento al superbonus, dalla risposta n. 523/2020.

4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE AGENZIE VIAGGI

Buongiorno, confermate anche voi che le agenzie viaggi (codice 79 11 00) sono state escluse dal decreto ristori?

Sì, tra i codici Ateco caratterizzanti le attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto è richiamato soltanto il codice 79.90.19 “Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca”.

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che alle agenzie di viaggio e i *tour operator* è stato riconosciuto uno speciale contributo dall’articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020.

Il 9 novembre è stato pubblicato sul [sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo](#) il Decreto per l’assegnazione e l’erogazione dell’appena richiamato contributo.

5. SUPERBONUS ESCLUSO SE IL PROPRIETARIO È UNO SOLO

Per l'applicazione del sismabonus 110% (NO ecobonus 110%) è considerato condominio un edificio formato da più unità immobiliari di proprietà tutte del medesimo soggetto?

La circolare 24/E/2020 non pare distinguere gli interventi di efficientamento energetico di quelli di riduzione del rischio sismico, prevedendo che il superbonus non possa essere applicato agli interventi realizzati sulle parti comuni di due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario.

6. PAGAMENTO DEL BOLLO NON TRACCIATO

Per alcune prestazioni mediche specialistiche pagate con strumenti tracciabili è previsto il pagamento del bollo in contanti. Come va trasmessa questa operazione al STS?

In merito al quesito prospettato è necessario far riferimento alle apposite Faq pubblicate sul sito internet del Sistema Tessera Sanitaria.

Le Faq precisano infatti che, se una prestazione è pagata in parte in contanti e in parte con strumenti di pagamento tracciabili, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato”.

Tuttavia, nel caso in cui il pagamento di una prestazione sia avvenuto interamente con strumenti di pagamento tracciabili, eccezion fatta per la sola imposta di bollo, versata invece in contanti, è possibile comunicare solo l'importo della prestazione sanitaria versata con metodi di pagamento tracciabili e inviare il documento di spesa come “tracciato”.

7. VISTO DI CONFORMITÀ: COSTO AGEVOLABILE

La spesa per il visto di conformità è agevolabile. Con che limiti di spesa?

La spesa per il visto di conformità è agevolabile, così come le altre spese sostenute per le asseverazioni previste. Con specifico riferimento al visto di conformità, inoltre, non è previsto uno specifico limite di spesa.

8. VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE INFEDELE

Nel caso in cui l'asseverazione rilasciata dal tecnico sia "infedele", vi possono essere conseguenze per chi appone il visto?

Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile; colui che appone il visto di conformità non può invece essere ritenuto responsabile dell'eventuale "infedeltà" dell'asseverazione.

9. BONUS FACCIATE CEDIBILE SENZA VISTO

Il visto di conformità deve essere rilasciato solo in caso di cessione e sconto in fattura per il 110% oppure per tutte le altre agevolazioni, ad esempio bonus facciate?

Il visto di conformità è richiesto soltanto nel caso di cessione del credito d'imposta o sconto in fattura riguardante il superbonus.

Non è quindi richiesto in caso di cessione del bonus facciate.

10. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE NON BENEFICIARIE IN PASSATO

Decreto Ristori: per un'azienda che non ha richiesto il contributo entro il 13 agosto, qual è il modo di poter fare richiesta?

Ad oggi non risulta essere stato ancora emanato il Provvedimento con il quale saranno definiti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

11. CESSIONE DEL CREDITO NEL SECONDO ANNO

Nel caso di utilizzo ordinario del bonus del 110% per il primo anno e successivamente si chiede la cessione del credito rimanente dal II° anno in poi ad un soggetto terzo, serve comunque il visto di conformità?

Sì, è comunque necessario il visto di conformità. In questo caso l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

12. CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI E DUE ATTIVITÀ

Si chiede se è fruibile il credito d'imposta su immobili, per attività su 2 unità locali con due contratti, in caso di n. 2 attività diverse e separate, con una sola "lipe" e riduzione del fatturato di una sola attività (ditta individuale unico).

Sul punto non sono stati forniti chiarimenti ufficiali, non essendo in passato il credito d'imposta riservato a specifiche attività. Può tuttavia ritenersi che il credito d'imposta spetti esclusivamente con riferimento all'attività che ha subito la riduzione di fatturato.

13. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DISPOSTA DAL RISTORI BIS

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali riguarda i contributi relativi al mese di paga o al mese di versamento?

Il Decreto Ristori bis prevede la sospensione dei versamenti dei contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 (rileva quindi il mese di versamento, e non quello di paga).

Lo stesso Decreto prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con unità produttive od operative nelle “zone rosse” e operanti nei settori economici richiamati in allegato. In questo secondo caso assume rilievo il mese “di paga”.

14. CERTIFICATO MEDICO DA PAGARE CON STRUMENTI TRACCIABILI

Certificato medico emesso da medico di famiglia/pediatra nell'ambulatorio dove viene svolto il servizio medico: detta prestazione come deve essere considerata ai fini della tipologia di pagamento per poterla considerare detraibile?

Possono essere pagate in contanti, pur restando detraibili, soltanto le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN, così come le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici.

Tutte le altre spese sanitarie, comprese le spese sostenute per i certificati di “sana e robusta costituzione” rilasciati dai medici di famiglia, devono essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili.

15. DECRETO RISTORI BIS: I VERSAMENTI RINVIATI

Il rinvio dei pagamenti deciso dal decreto ristori bis riguarda i pagamenti di competenza di novembre (con pagamento al 16/12) o i pagamenti da effettuare in novembre, quindi il 16/11 e 30/11?

Il Decreto Ristori bis è intervenuto nuovamente per rivedere il calendario delle scadenze fiscali. L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte,
- ai versamenti relativi all'Iva.

La disposizione, che trova limitata applicazione solo ai contribuenti svolgenti le attività richiamate dal Decreto o che operano nelle zone espressamente previste, opera quindi con riferimento alle scadenze del mese di novembre, come, ad esempio, la scadenza del 16.11.2020 (non assume invece rilievo il periodo di competenza dell'Iva o delle ritenute). Il successivo articolo 11 prevede poi, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati dall'Allegato 1 al decreto, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020. Anche in questo caso la sospensione, che non opera relativamente ai premi Inail, è concessa indipendentemente dal periodo di competenza degli importi, assumendo invece esclusivo rilievo la data di scadenza dei pagamenti.

16. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI

Per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativi nei comuni colpiti da eventi calamitosi (comma 4 art 25 DL rilancio) spetta il nuovo contributo anche in assenza del calo di fatturato? (il comma 7 del DL RISTORI rimanda ai criteri del comma 4 dl 34).

Considerato il richiamo al Decreto Rilancio, si possono ritenere applicabili le medesime condizioni dallo stesso richieste anche per il nuovo contributo a fondo perduto.

17. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, IMPORTI MINIMI

Contributo fondo perduto Decreto Ristori contribuente persona fisica (apertura p.iva 2017) : se dai conteggi risulta un contributo inferiore ai 1.000, vale sempre il limite minimo dei 1.000€ moltiplicato per il coefficiente assegnato al codice attività

Il nuovo contributo a fondo perduto è calcolato facendo riferimento alle previsioni introdotte dall'articolo 25 D.L. 34/2020: operano dunque gli stessi criteri, nonché la medesima determinazione dell'importo minimo spettante (il quale dovrà essere moltiplicato per la nuova percentuale prevista).

18. VISTO DI CONFORMITÀ: IMPORTO DEL COMPENSO

L'ordine dei dottori commercialisti ha dato indicazioni in merito all'onorario per il visto di conformità per la cessione del superbonus?

No, ad oggi non risultano indicazioni in merito all'importo del compenso richiedibile a fronte dell'apposizione del visto di conformità.

19. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: DOMANDE ANCORA IN LAVORAZIONE

In caso di domanda ancora in lavorazione relativamente al contributo a fondo perduto come ci si deve comportare nel caso si abbia il diritto al contributo previsto dal decreto ristori?

I soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex articolo 25 D.L. 34/2020 non devono presentare alcuna domanda, essendo il contributo riconosciuto automaticamente.

Nel caso in esame, dunque, dovrebbe essere accreditato sia l'importo precedentemente richiesto, sia il nuovo importo spettante.

20. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NEL 2010 E CESSIONE DEL CREDITO

Ho effettuato lavori di ristrutturazione a luglio 2010 . Non trovo il relativo credito del 50% nel cassetto fiscale. Posso egualmente compilare il modulo per la cessione del credito ad una società? Perché non lo visualizzo nel cassetto fiscale?

Si evidenzia che le nuove disposizioni in materia di cessione del credito e sconto in fattura di cui all'articolo 121 del Decreto Rilancio riguardano esclusivamente le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

21. BONUS SISMA E FRAZIONAMENTO

Si vuole effettuare un intervento antisismico su un unico immobile; dopo l'intervento le unità immobiliari saranno 2. Il conteggio del limite della detrazione deve essere fatto sulle unità esistenti prima o dopo i lavori?

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportano l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, per l'individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Sul punto si rinvia alla circolare AdE 13/E/2019; tali conclusioni sono state poi recentemente richiamate nella risposta all'istanza di interpello n. 256/2020.

22. CERTIFICAZIONI MEDICO CONDOTTO: DETRAZIONE SPESE SOSTENUTE

Le spese sostenute presso un medico condotto (certificazioni per assicurazioni, etc...) sostenute in contanti vanno trasmesse e sono detraibili?

Le spese in esame sono detraibili se pagate con strumenti di pagamento tracciabili. È inoltre richiesta la trasmissione dei dati.